



COMUNE DI LARIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza Santa Eurosia 1 - 00076 Lariano (RM) Tel. 06 964991 Telefax 06 9647977
P.I. 02146341009-C.F. 87000270584 – PEC: protocollo@pec.comune.lariano.rm.it

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Servizio di assistenza educativa scolastica (specialistica) a favore di alunni in situazione di grave disabilità del Comune di Lariano

APPALTO DI SERVIZI SOCIALI

Artt. 3, comma 1, lett. ss) e 142 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	2
.....	2
Art. 1.Oggetto dell'appalto e definizioni	2
Art. 2.Natura del servizio e principi generali.....	2
Capo 2 – SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA: CONTENUTI, CARATTERISTICHE, SPECIFICITÀ, ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI RELATIVI ALL'EROGAZIONE E VALUTAZIONE DELLO STESSO.....	4
Art. 3.Contenuti, caratteristiche e specificità del servizio	4
Art. 4.Modalità di attivazione del servizio, sua articolazione e oneri particolari.....	5
Art. 5.Quantitativi orari stimati.....	5
Art. 6.Coordinamento.....	6
Capo 3 – Personale.....	7
Art. 7.Titoli e requisiti professionali in capo al personale impiegato dall'appaltatore.....	7
Art. 8.Funzioni e compiti delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi.....	7
Art. 9.Garanzie per la continuità della prestazione e contenimento del turn over.....	9
Art. 10.Piano Formativo.....	9
Art. 11.Obblighi professionali del personale impiegato.....	9
Art. 12.Obblighi in capo all'appaltatore verso il proprio personale.....	10
Art. 13.Clausola sociale.....	11
Art. 14. Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.....	12
Art. 15.Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali.....	13
Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	14
Art. 16.Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale.....	14
Art. 17.Rinvio allo schema di contratto.....	14

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

- i. Il presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione a favore di alunni in situazione di disabilità del Comune di Lariano.
- ii. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture ancillari ed accessorie necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale.
- iii. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e non espressamente rifiutate dalla Stazione appaltante.
- iv. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- v. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;
 - d) Appaltatore/aggiudicatario: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto;
 - e) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - f) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
 - g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
 - h) Costo del lavoro (anche CL): il costo del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 2008;
 - i) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
 - j) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Natura del servizio e principi generali

- i. Le modalità di erogazione dei servizi richiesti dal presente capitolato sono ispirate alle esigenze sociali e alla tutela della salute. In particolare, il servizio di assistenza socio-educativa a favore di alunni in situazione di disabilità è volto a favorire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, all'educazione, alla comunicazione ed all'inclusione scolastica, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 della legge n. 104/92, e dell'art. 1 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
- ii. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni di cui alla L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.

**Capo 2 – SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA: CONTENUTI,
CARATTERISTICHE, SPECIFICITÀ, ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI
RELATIVI ALL'EROGAZIONE E VALUTAZIONE DELLO STESSO**

Art. 3. Contenuti, caratteristiche e specificità del servizio

- i. Il servizio di assistenza specialistica ha una funzione complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico, in modo specifico ha come finalità:
 - a) Garantire il diritto allo studio;
 - b) Favorire l'integrazione scolastica e la socializzazione in genere;
 - c) Favorire l'inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche;
 - d) Assicurare la necessaria assistenza nel rispetto della dignità umana e civile;
 - e) Favorire il raggiungimento dell'autonomia individuale;
 - f) Stimolare le capacità relazionali e comunicative, l'interazione con gli altri e con l'ambiente.
- ii. A tal fine i Comuni si avvalgono di un soggetto esterno che disponga degli operatori di cui al comma 3 dell'art. 13 della L. 104/92 (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione), nonché di una struttura di coordinamento che ne organizzi gli interventi operativi.
- iii. Il servizio è rivolto agli alunni con disabilità certificata, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92. La necessità del servizio per la frequenza scolastica viene certificata dall'ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell'ASL competente.
- iv. Il servizio si svolgerà prevalentemente presso gli Istituti scolastici frequentati dagli alunni diversamente abili di Lariano individuati quali beneficiari del servizio. Il servizio potrà essere svolto anche in plessi fuori territorio esclusivamente a favore di minori residenti a Lariano.
- i. L'impresa affidataria dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità ed i programmi di attività concordati con l'Amministrazione Comunale, le Autorità Scolastiche e la ASL. In particolare la gestione del servizio deve garantire:
 - a) la partecipazione attiva del minore a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
 - b) la partecipazione degli operatori alle attività di programmazione e di verifica con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali oltreché alle sedute del collegio docenti nelle quali sono previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà e agli incontri delle commissioni GLH. Gli operatori dell'impresa affidataria sono tenuti altresì a momenti di verifica interna sul lavoro svolto con riunioni periodiche almeno mensili verbalizzate dal coordinatore;
 - c) in base a quanto previsto nel P.E.I., trimestralmente, una relazione sul caso affidato fornendo tutte le informazioni utili ritenute necessarie agli organi competenti (Servizio Sociale comunale, ASL, Autorità Scolastiche);
 - d) la predisposizione di una cartella per ogni utente, sulla quale gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi e ogni variazione del piano di lavoro; tali informazioni dovranno essere trasmesse almeno trimestralmente all'Ufficio Servizi Sociali andando a integrare la cartella dell'utente in carico;
 - e) ogni altra prestazione attribuita da normative regionali e nazionali.

- ii. Il servizio deve intendersi come non standardizzato e/o codificato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente in situazione di handicap. In particolare, la corretta esecuzione del servizio non può prescindere dalla partecipazione agli incontri con tutti i soggetti coinvolti nel progetto educativo e nei gruppi di lavoro ai vari livelli e dall'adeguata e continua formazione del personale impiegato.

Art. 4. Modalità di attivazione del servizio, sua articolazione e oneri particolari

- i. Fatto salvo quanto previsto nel disciplinare di gara, e ferma restando l'impossibilità di una precisa determinazione quantitativa, in quanto strettamente correlata ai bisogni delle famiglie e delle istituzioni scolastiche come certificati dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM 185 del 23.02.2006 di riferimento e definiti di anno in anno, la modalità di attivazione del servizio prevede i seguenti passaggi:
 - a) indicativamente nel mese di maggio/giugno, i Dirigenti scolastici inviano le richieste di assistenza con ipotesi – successivamente valutate con il Comune – del monte ore settimanale per ciascun alunno in situazione di handicap;
 - b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere complete di certificazione ai sensi della normativa vigente, nonché di diagnosi funzionale sia nel caso di nuovi inserimenti, sia per il passaggio dell'alunno all'ordine di istruzione successivo o in occasione di aggiornamenti della stessa;
 - c) ulteriori richieste possono pervenire dalle Scuole anche in corso d'anno, a seguito di nuovi inserimenti o per nuove certificazioni di alunni già frequentanti;
 - d) possono essere disposte variazioni in aumento del monte ore complessivo di assistenza aggiudicato qualora ciò si renda necessario per l'adeguato espletamento del servizio, anche a seguito dell'accesso al servizio, in corso d'anno, di nuovi utenti.
- ii. L'assistenza pertanto viene attribuita all'alunno per il numero di ore concordato con la scuola ed i servizi specialistici.
- iii. L'appaltatore del servizio non può in alcun modo definire autonomamente variazioni a tale assegnazione oraria.
- iv. L'aggiudicatario sarà tenuto ad assicurare le prestazioni ordinarie richieste con il presente capitolato tramite un proprio coordinatore del servizio e, un numero di assistenti sufficienti a coprire il monte ore complessivo presuntivo.
- v. in relazione al servizio ordinario gli oneri derivanti dai pasti eventualmente goduti dagli Assistenti in orario scolastico sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 5. Quantitativi orari stimati

- i. Gli operatori dovranno prestare servizio nei giorni di effettiva attività scolastica, per le ore giornaliere concordate con la scuola e per un monte orario settimanale complessivo presunto di circa 185 ore, comprensivo anche della partecipazione a riunioni programmate per la verifica dei programmi, GLH, ecc., da prestarsi per tutto il calendario scolastico previsto dalla singola scuola frequentata dagli utenti del servizio.
- ii. Il monte orario e il numero degli operatori potranno essere aumentati o diminuiti, in relazione alle effettive esigenze, a semplice richiesta dell'ente affidante ferme restando le altre condizioni di aggiudicazione, senza che l'impresa affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive.
- iii. Nel corrispettivo orario contrattuale sono da intendersi invece inglobate le prestazioni ancillari previste per la singola mansione, ovvero:
 - attività di programmazione e coordinamento;
 - stesura delle relazioni;
 - partecipazione ad attività formative e/o di supervisione;
 - la compilazione delle schede utenti;
 - ogni altra attività dedotta nel capitolato per la quale non sia espressamente prevista una remunerazione.

- iv. Verrà viceversa riconosciuto il corrispettivo orario contrattuale, purché le attività siano autorizzate dal Comune, le seguenti attività:
 - riunioni di équipe;
 - riunioni con le famiglie;
 - inter-équipe con assistenti sociali e/o operatori di altri servizi;
- v. L'impresa affidataria dovrà sospendere il servizio nel caso di assenza dell'utente o utilizzare le ore disponibili per altri bambini/ragazzi diversamente abili in condizioni di necessità, previo accordo con l'Ufficio comunale competente e sentita l'Istituzione scolastica. A inizio anno scolastico dovrà, comunque, essere concordato tra l'impresa affidataria e l'Istituzione scolastica il piano d'impiego del personale. Sarà, successivamente, cura dell'Istituzione scolastica comunicare all'Ufficio comunale competente la suddivisione del monte ore assegnato. Qualora l'impresa affidataria e l'Istituzione scolastica non riuscissero a definire il piano d'impiego del personale, la decisione ultima spetterà all'ente affidante.

Art. 6. Coordinamento

- i. Oltre al servizio di **integrazione scolastica** ordinario descritto nei precedenti articoli, costituiscono parte sostanziale e irrinunciabile dell'appalto anche le prestazioni di coordinamento.
- ii. Il coordinamento consiste nella programmazione, gestione e verifica degli interventi connessi con l'esecuzione del servizio in modo integrato, affinché tutti i soggetti coinvolti possano concorrere, ciascuno con la propria funzione, a raggiungere gli obiettivi. Tale funzione è svolta dalla figura del coordinatore dell'appaltatore, che deve essere in possesso dei requisiti (titolo di studio ed esperienza) indicati nel presente capitolato.
- iii. Il costo per le attività di coordinamento è inglobato nel corrispettivo orario posto a base di gara, sicché non sono previste remunerazioni aggiuntive.

Capo 3 - Personale

Art. 7. Titoli e requisiti professionali in capo al personale impiegato dall'appaltatore

- i. Le prestazioni necessarie alla realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso propri operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati e formati dal punto di vista tecnico, garantendo piena attuazione delle finalità dei servizi e completa realizzazione degli interventi previsti.
- ii. Il servizio verrà prioritariamente svolto da operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione (OEPA), in possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado, e certificato di qualificazione professionale, rilasciato ai sensi del D.lgs. 13/2013, da soggetto accreditato per il rilascio dello stesso, in coerenza con quanto previsto dagli allegati 9 e 10 della Determinazione n. G09492 dell'11/07/2019 della Regione Lazio, ovvero di certificato rilasciato ai sensi della disciplina regionale precedente (AEC). Il possesso di laurea in classe pertinente ai servizi socio-educativi tiene luogo ed assorbe il possesso di detto certificato. Nel caso in cui il personale attualmente operante, e da riassorbire in forza della clausola sociale, non fosse in possesso dei suddetti requisiti, questo dovrà tempestivamente essere avviato alla formazione, che dovrà concludersi non oltre 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.
- iii. Il livello minimo di inquadramento per detti operatori è quello previsto dal CCNL cooperative sociali (D1), rilevando aspetti socio-educativi e non meramente socio-assistenziali, e su detto inquadramento il Comune ha costruito la base d'asta. Nel caso in cui l'aggiudicatario applicasse un diverso CCNL, si dovrà avere riguardo ai livelli previsti per figure professionali analoghe a quelle del CCNL cooperative sociali.
- iv. Valutate le caratteristiche fisico-psichiche di ciascun utente, il Comune potrà chiedere l'attivazione del servizio con specifiche figure professionali, in possesso di laurea e/o di formazione specifica, quali educatori, operatori tiflodidattici (per alunni non vedenti), assistenti alla comunicazione (per alunni non udenti), ovvero altre figure professionali specifiche maggiormente coerenti rispetto alla patologia del singolo studente, secondo il piano di lavoro individuale concordato con le scuole, con il servizio sociale comunale e con la AUSL. Parimenti, in relazione agli studenti con un minor livello di compromissione, potrà essere svolto da operatori socio assistenziali o da figure professionali analoghe, in possesso almeno di diploma di maturità con indirizzo specifico a sfondo socio-assistenziale, ovvero con maturità e corsi specifici e/o esperienza almeno triennale nella mansione. In tali casi il costo di aggiudicazione verrà così incrementato/decrementato, in misura direttamente proporzionale ai costi preveduti dalle tabelle ministeriali di riferimento (netto indennità di turno):

Livello	Incremento/decremento
C1	-5,8%
D2	+5,7%
D3	+12,86%

- v. Il coordinatore dovrà essere in possesso di laurea in settore coerente con l'oggetto del contratto (pedagogia, scienze dell'educazione, servizio sociale o lauree analoghe), ed avere esperienza almeno biennale in attività di coordinamento di servizi analoghi.

Art. 8. Funzioni e compiti delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi

- i. L'organizzazione aggiudicataria garantisce per l'erogazione dei servizi tutte le figure professionali indicate al precedente art. 7 in possesso dei requisiti professionali e titoli di studio ivi indicati. Nei commi successivi si indicano le funzioni e i compiti di ciascuna.
- ii. **Il coordinatore** del servizio svolge le seguenti funzioni finalizzate a garantire il corretto e puntuale svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e nel particolare:

- a) deve garantire il buon funzionamento quotidiano del servizio, curando in particolar modo l'efficace e puntuale effettuazione dello stesso da parte degli assistenti, comprese le eventuali sostituzioni improvvisate degli operatori scolastici.
 - b) Deve costituire un riferimento oggettivamente presente ed attento per gli assistenti e per le loro necessità operative.
 - c) Deve predisporre e programmare l'organizzazione del servizio;
 - d) Deve assumere conoscenze complete su ciascun utente assegnato in modo da possedere anche un quadro delle relative personalità;
 - e) Deve partecipare ai GLHI e GLHO;
 - f) Deve riunire gli operatori per una verifica dell'efficacia del progetto individuale;
 - g) Deve raccordarsi con i genitori, gli insegnanti, gli operatori specialistici e quanti altri necessari.
 - h) Deve Agire per il consolidamento della rete di collaborazione già esistente fra Comune, istituzioni scolastiche, famiglie, realtà territoriali e servizi specialistici in favore dell'integrazione scolastica e sociale delle persone in condizione di handicap.
 - i) È responsabile della supervisione operativa sull'assistente in occasione della partecipazione dello stesso alla definizione dei Progetti Individualizzati e a tutti gli incontri di programmazione e verifica che prevedono la presenza e la collaborazione propositiva da parte dell'assistente.
 - j) È compito del coordinatore presentare gli assistenti alle famiglie e, per ciò che concerne gli assistenti scolastici, ai dirigenti scolastici prima dell'inizio dell'anno scolastico.
 - k) Deve mantenere i necessari rapporti con il referente comunale dei servizi oggetto di appalto, provvedendo, in particolare, ad aggiornarlo in modo puntuale anche in occasioni diverse dalle riunioni periodiche, soprattutto qualora si verificassero circostanze o richieste che dovessero rendere opportuna la valutazione delle stesse da parte del Comune. Il coordinatore dovrà per detto fine garantire una reperibilità telefonica, almeno negli orari scolastici standard, e da concordare nel dettaglio con l'Amministrazione Comunale, anche sulla base di quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica;
 - l) Deve predisporre e trasmettere al comune la necessaria documentazione tecnica relativa all'espletamento del servizio aggiudicato, sia per ciò che concerne i compiti che gli competono che per ciò che riguarda l'attività svolta dagli assistenti (relazioni, verifiche, ecc.). L'individuazione della modulistica da utilizzarsi deve essere concordata con il referente tecnico indicato dal committente.
- iv. Il coordinatore potrà anche svolgere ruoli operativi, svolgendo dunque anche le attività previste dal successivo comma, purché in possesso del requisito specifico, e purché riservi un monte ore sufficiente e specificatamente destinato alle attività di competenza del coordinatore, **in nessun caso inferiore a 5 ore settimanali**.
- iii. **L'operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione** è una figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio, che interviene per potenziarne le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo delle competenze del destinatario e di tutti gli attori dei processi scolastici per l'inclusione. L'Operatore integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Il suo ruolo si differenzia sia da quello dell'insegnante di sostegno, sia da quello dell'Assistente di base. È una figura professionale specificamente formata, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'allievo, nell'ambito del P.E.I. - Piano Educativo Individuale. Il suo compito è sostenere l'allievo nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini della sua effettiva partecipazione a tutte le attività scolastiche. L'Operatore non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato; svolge inoltre all'interno del gruppo classe, un'azione di intermediazione fra l'allievo ed i compagni.

- iv. Detti operatori svolgono le funzioni previste dallo standard professionale di cui all'allegato 9 della già citata Determinazione n. G09492 dell'11/07/2019 della Regione Lazio. Il mansionario è da ritenersi indicativo, giacché la specificità del rapporto assistente/utente sarà personalizzato sulla base delle peculiarità dell'utente, e quindi della formazione specifica dell'operatore, secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 9. Garanzie per la continuità della prestazione e contenimento del turn over

- i. L'appaltatore assicura la continuità e la qualità del servizio per l'intero anno scolastico nonché per gli eventuali incontri di programmazione o verifica sull'assistito che potrebbero svolgersi anche in orari o periodi diversi da quelli relativi al calendario scolastico.
- ii. Rispetto alla necessità di contenere il turn over e di assicurare la continuità dei servizi/prestazioni, l'appaltatore deve:
 - a) limitare al minimo strettamente necessario le sostituzioni degli operatori nel corso dell'anno scolastico, avvisando inoltre preventivamente e motivatamente il competente servizio individuato dai singoli comuni circa le sostituzioni definitive o protratte di operatori titolari;
 - b) garantire l'immediata sostituzione temporanea dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, impiegando preferibilmente ed ove possibile il personale già operante nella struttura in cui si svolge il servizio; ovvero la sostituzione definitiva in caso di dimissioni o altri eventi interruttivi del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso l'impresa affidataria si impegna a garantire una settimana di "affiancamento" del neoassunto al personale in servizio senza costi aggiuntivi per l'ente affidante.
 - c) analogamente garantisce la tempestiva sostituzione degli operatori che, a giudizio insindacabile del committente, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del servizio;
 - d) assicurare di norma la continuità dell'assegnazione del medesimo operatore presso gli utenti fruitori del servizio.
- vi. Tutte le sostituzioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate all'ente affidante.

Art. 10. Piano Formativo

- i. Per ciò che concerne la formazione degli operatori, l'appaltatore deve predisporre un programma formativo adeguato, obbligatorio per gli assistenti nei limiti concordati fra ditta e Azienda, con oneri a carico dell'appaltatore.
- ii. Tale programma deve tenere nel massimo conto le specifiche caratteristiche di difficoltà presentate dal singolo assistito e la peculiare tipologia di prestazione tipica della figura professionale qui considerata.
- iii. Deve essere garantito un numero minimo di 10 ore annue di formazione specifica a ogni operatore, oltre a quanto previsto per i corsi necessari in base a normative di legge.

Art. 11. Obblighi professionali del personale impiegato

- i. L'appaltatore ed il personale da essa impiegato sono obbligati al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali degli utenti del servizio.
- ii. Il personale è obbligato a rispettare gli orari di servizio ed il segreto professionale. Per segreto professionale si intende il divieto di comunicazione o diffusione sotto qualsiasi forma di informazioni o notizie che riguardino la vita privata degli utenti e delle loro famiglie.
- iii. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione.
- iv. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con i bambini e le famiglie, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del regolamento UE_2016/679.

- v. È fatto divieto tassativo all'appaltatore e al suo personale, a qualunque titolo, di richiedere o accettare dagli assistiti e dai loro familiari compensi di alcun genere, regali o altre utilità; parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti interventi aggiuntivi a pagamento durante l'espletamento dei servizi effettuati in base all'affidamento della presente gara a meno che non siano espressamente concordati con il Comune.
- vi. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 12. Obblighi in capo all'appaltatore verso il proprio personale

- i. L'appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - a) L'elenco nominativo definitivo completo di tutte le figure professionali di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi, con evidenziazione dei livelli di inquadramento e del trattamento retributivo;
 - b) Copia dei loro titoli di studio e dichiarazione circa l'esperienza pregressa, ove richiesta;
- ii. Il suddetto elenco deve essere tempestivamente aggiornato in caso di sostituzioni permanenti, e analoghi dati vanno trasmessi al Comune per documentare il possesso dei requisiti degli operatori incaricati delle sostituzioni temporanee.
- iii. Il committente si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non dovesse risultare possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Committente si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque, entro 72 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica.
- iv. L'appaltatore è tenuto:
 - a) a svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite dal committente;
 - b) a verificare la consapevolezza dei propri operatori circa la delicatezza del ruolo ricoperto affinché il comportamento risulti adeguato per quel che riguarda la pulizia, il vestiario, il modo di esprimersi e gli atteggiamenti in ambito scolastico ed extra scolastico, nonché il possesso di una particolare sensibilità e disposizione personale alla relazione di aiuto;
 - c) ad avvalersi di proprio personale secondo le vigenti tipologie contrattuali di legge;
 - d) ad essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di obbligo contributivo previdenziale, assistenziale e fiscale;
 - e) ad applicare ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - f) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o, in caso di cooperativa, anche dei soci lavoratori.
 - g) a fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando il committente da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale-utente-datore di lavoro. In particolare, l'appaltatore dovrà garantire che il personale impiegato nell'appalto sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro, oltre che contro eventuali danni causati a terzi, e che si attenga scrupolosamente al rispetto delle norme in materia di riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto. Le garanzie di cui al periodo precedente si intendono riferite anche al personale eventualmente incaricato con una delle altre vigenti tipologie contrattuali, diverse dall'assunzione in qualità di dipendente dell'aggiudicatario;
 - h) nel caso di introduzione di nuovo personale, a provvedere, senza oneri aggiuntivi per il committente, cui deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento

con personale già esperto per una durata da concordare con l'operatore sociale del Comune, in modo da non pregiudicare la qualità del servizio prestato. Durante il periodo di affiancamento, le nuove unità di personale così introdotte non potranno essere conteggiate nelle unità giornaliere impiegate nel servizio e nulla sarà dovuto dal committente per le loro prestazioni, il cui onere rimane a carico dell'appaltatore.

- v. Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- vi. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- vii. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.
- viii. Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le prescrizioni contenute in tutte le lettere del comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.
- ix. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il committente potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di qualsiasi documento, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
- x. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, il Committente ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che all'applicazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.
- xi. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso, il committente, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
- xii. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora il committente, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
- xiii. Prima dell'assunzione l'appaltatore è tenuto alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600Bis -ter – quater quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).

Art. 13. Clausola sociale

- i. Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel servizio, considerata altresì la natura di quest'ultimo, che determina l'opportunità che si verifichi continuità nella relazione personale operatore/utente, si applica l'art. 50 del Codice. L'aggiudicatario è quindi tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione del servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto, ed in coerenza con le previsioni del CCNL cooperative sociali, ai sensi delle linee guida Anac n. 13, fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
- ii. Al mero fine di consentire una valutazione circa l'applicazione dell'istituto in parola si riporta in allegato l'elenco del personale attualmente impiegato.

Art. 14. Applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

- i. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.
- ii. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- iii. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell'aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs 81/2008.
- iv. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi e per il contenimento dei rischi.
- v. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/subconcessione. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- vi. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- vii. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008 deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.
- viii. L'appaltatore assicura quindi lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del committente o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.
- ix. L'appaltatore si impegna a trasmettere al committente, entro venti giorni dall'aggiudicazione definitiva, la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente, nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08.
- x. Il committente si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il committente, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, secondo quanto dallo schema di contratto.

- xi. Il committente è esonerato dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso ai dipendenti dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
- xii. Nel caso in cui al momento dell'avvio del servizio perduri lo stato di emergenza l'attuale situazione epidemiologica dovuta al Covid 19 e, per tutta la durata della stessa, l'impresa si impegna ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni e/o Linee Guida in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria, nonché di quelle che nel frattempo dovessero entrare in vigore. In particolare dovrà immediata comunicazione all'ente affidante nel caso in cui il personale presenti l'insorgenza di sintomatologia Covid-19 e/o abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19.

Art. 15. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

- i. Ogni aspetto rilevante in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda i rischi interferenti, è contemplato nell'Allegato recante - DUVRI che riporta i contenuti del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti redatto dal Committente ai sensi del comma 3, articolo 26, del D. Lgs 81/2008.
- ii. Dopo l'assegnazione della gara sono previsti sopralluoghi congiunti tra Committente e Organizzazione anche volti ad integrare e rendere definitivo il DUVRI provvisorio, mediante conferma e/o integrazione dei rischi in quest'ultimo rilevati, nonché delle misure per farvi fronte.

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 16. Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale

- i. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- ii. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- iii. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato. Relativamente ai parametri quantitativi, in caso di contrasto prevalgono il bando ed il disciplinare di gara.
- iv. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa, ove applicabile.
- v. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 17. Rinvio allo schema di contratto

- i. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante e appaltatore ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.